



COMUNE DI SAVA

Provincia di Taranto

02/07/2019
110 /AAAA

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEI SEMAFORI E DEI DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE PRESSO GLI IMPIANTI SEMAFORICI UBICATI IN CORSO UMBERTO I INTERSEZIONE VIA G. MATTEOTTI E CORSO UMBERTO I INTERSEZIONE VIA PAISIELLO.

IL RESPONSABILE P.L.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/04/2018 “**Noleggior documentatori fotografici per rilevazione di infrazioni al c.d.s. (art.146, c. 3) e • per il controllo elettronico della velocità (art. 142) - atto di indirizzo**”;

RICHIAMATA la determinazione n. r.g. 774 del 13/12/2018 avente ad oggetto “Servizio di locazione, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di nr. 4 dispositivi automatici fissi omologati per la rilevazione delle infrazioni di cui all’art. 146 c. 3 del Codice della Strada e di un dispositivo per il controllo delle infrazioni di cui all’art. 142 del C.d.S. in postazione fissa compreso ausilio legale avverso i ricorsi presentati – aggiudicazione definitiva ditta Project Automation S.P.A.; **DATO ATTO**, altresì, della corretta installazione dei cartelli di preventivo segnalamento della postazione di rilievo delle infrazioni semaforiche;

VERIFICATO, altresì, che in corrispondenza di tali impianti semaforici sono stati installati quattro documentatori fotografici di infrazioni al semaforo quando lo stesso proietta luce rossa, denominati PARVC omologati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1929 del 03/04/2013;

CONSTATATO che il predetto documentatore di infrazioni semaforiche è idoneo al funzionamento degli organi di Polizia Stradale così come si evince dalla documentazione tecnica depositata presso il Comando di Polizia Locale;

VISTO l’art. 41 del C.d.S. approvato con D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ed ii.;

VISTO l’art. 169 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 che testualmente recita:

- Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalla ore 23.00 alle ore 07.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli “a richiesta” azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico;
- Allorché si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 07.00;
- Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l’impianto semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti;
- L’impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dall’impianto a luci gialle lampeggianti.

VISTO il D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss. mm. ed ii.;

VISTO il Decreto del Sindaco del 03/01/2019, n. 1 recante “Nomina responsabili della Aree Organizzative del Comune ed attribuzione della relativa posizione organizzativa”;

ORDINA

per le motivazione in premessa indicate:

- 1) a decorrere dal giorno **06/07/2019**:
 - a) la circolazione veicolare e pedonale in corrispondenza delle intersezioni formate da Corso Umberto e Via Paisiello e tra Corso Umberto I e Via Matteotti è regolamentata da: impianto semaforico a tempi fissi, in funzione dalle ore 7 alle ore 23, da lunedì alla domenica;
 - b) la messa in esercizio di quattro impianti di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche, come sopra meglio esplicitato, ubicati nelle precitate intersezioni fra ***Corso Umberto I e Via G. Paisiello e tra Corso Umberto I e Via G. Matteotti***;
 - c) le violazioni del C.d.S. saranno valide a decorrere dal **06/07/2019**;
 - d) a semaforo spento o lampeggiante i veicoli che percorrono Corso Umberto I godono del diritto di precedenza, i veicoli provenienti da Via Paisiello e da Via Matteotti dovranno arrestarsi e dare la precedenza come da segnaletica verticale.

Il personale della Polizia Locale e tutti gli agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza ai fini della corretta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, delle legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione delle legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR della Basilicata in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero della Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della citata legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Locale Dott.ssa Luigina Soloperto.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

IL RESPONSABILE P.L.
Comm. Sup. Luigina Soloperto
(firma omessa ai sensi dell'art. 3 del d.l. 39/93)